

# I requisiti di qualificazione per i lavori pubblici dopo la pronuncia del Consiglio di Stato di giugno 2013

*Il Consiglio di Stato, con il parere 26/06/2013, n. 3014, ha di fatto cancellato il sistema delineato dal Codice e dal Regolamento, della distinzione tra le categorie di opere generali e specialistiche, causando di fatto, a prescindere dalla correttezza o meno delle interpretazioni fornite, un pesante vuoto normativo.*

*In questo contributo cercheremo sinteticamente, e senza ovviamente alcuna pretesa di esaurire una tematica così complessa, di esaminare il quadro normativo pregresso, le ragioni espresse dai Giudici ed i possibili scenari che si delineano in attesa dell'inevitabile nuovo intervento normativo.*

A cura di Alfonso Mancini

**Fast Find®: per trovare tutta la normativa e le altre risorse utili sull'argomento** 

1 Collegati al sito [www.legislazionetecnica.it](http://www.legislazionetecnica.it)

2 Digita nel campo di ricerca in alto a destra il codice **AR786**

L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la decisione del 26/06/2013, n. 3014, sul ricorso straordinario presentato dall'AGI (Associazione Imprese Generali) e da alcune altre importanti società di costruzioni, ha dato una importante «spallata» al sistema di qualificazione degli esecutori nel settore dei lavori pubblici, ed in particolare alle norme sulla qualificazione per le categorie di opere specializzate delineate dal Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici di cui al D.P.R. 207/2010.

**In particolare i Giudici hanno parzialmente accolto i ricorsi presentati, dichiarando illegittimi:**

1. **gli articoli 109, comma 2** (in relazione all'Allegato A, e, in particolare, alla «*Tabella sintetica delle categorie*»), e **107, comma 2, del D.P.R. 207/2010;**
2. **l'articolo 85, comma 1, lettera b), numeri 2) e 3) del medesimo D.P.R. 207/2010.**

In questo contributo illustreremo, con riferimento al punto 1 di cui sopra relativo al sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici per le varie categorie di opere, il quadro normativo che è stato fatto oggetto delle contestazioni e le motivazioni adottate dal Consiglio di Stato, mettendo in evidenza l'importante vuoto normativo venutosi a creare, e la conseguente situazione di incertezza in cui versano gli operatori. Forniremo inoltre alcune brevi considerazioni in merito all'interpretazione fornita dal Consiglio di Stato sull'articolo 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010, concernente i requisiti di qualificazione per i concorrenti riuniti in raggruppamento, anche detta norma non è stata oggetto di annullamento.

## IL QUADRO NORMATIVO OGGETTO DI CONTESTAZIONE

### Le categorie di opere individuate dall'Allegato A del Regolamento

Come noto, il D.P.R. 207/2010 adotta (confermandola dalla precedente disciplina contenuta nel D.P.R. 554/1999), la distinzione ripartizione tra categorie di:

- «*Opere generali*» (indicate dall'acronimo **OG**) - che riguardano attività di costruzione, ristrutturazione,

razione e manutenzione di opere, o interventi finiti in ogni loro parte e pronti all'uso da parte dell'utilizzatore finale, per la cui realizzazione occorrono una pluralità di lavorazioni;

- «Opere specializzate» (indicate dall'acronimo **OS**) - che si riferiscono invece a specifiche lavorazioni o interventi, di norma facenti parte di opere di maggiore complessità, per la cui realizzazione si ritiene necessaria una particolare e più elevata specializzazione e professionalità.

Le categorie di Opere generali e Opere specializzate sono puntualmente elencate nell'Allegato A al D.P.R. 207/2010, che opera anche l'importante distinzione, tra queste, delle categorie che sono «a qualificazione obbligatoria» (si veda più avanti).

In relazione a quanto sopra, il bando di gara deve indicare, nell'ambito dell'importo complessivo dell'intervento (articolo 108, commi 2 e 3, del D.P.R. 207/2010):

- la **categoria prevalente** (generale o specializzata che sia), cioè quella di importo superiore, con il suo specifico importo;
- le ulteriori categorie costituenti l'intervento (anche in questo caso, generali o specializzate che siano) diverse dalla categoria prevalente (**categorie scorporabili**), specificando per ciascuna l'importo, qualora queste costituiscano un lavoro autonomo e siano di importo superiore al 10% del valore complessivo dell'appalto oppure di importo superiore a 150.000 Euro.

### D.P.R. 207/2010

#### Articolo 108 - Condizione per la partecipazione alle gare

[Omissis]

2. Nel bando di gara è indicato l'importo complessivo dell'opera o del lavoro oggetto dell'appalto, la relativa categoria generale o specializzata considerata prevalente nonché le ulteriori categorie generali e specializzate di cui si compone l'opera o il lavoro, con i relativi importi che sono scorporabili e che a scelta del concorrente, sono subappaltabili o affidabili a cottimo, con i limiti di cui all'articolo 109.

3. Le ulteriori categorie generali e specializzate di cui al comma 2 sono quelle che, a scelta del progettista in sede di redazione del progetto a base di gara, sono o di importo singolarmente superiore al dieci per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro.

### Qualificazione degli esecutori per le singole categorie

In base al combinato disposto dell'articolo 92, comma 1, e dell'articolo 109, comma 1, del D.P.R. 207/2010, la partecipazione a una gara di un concorrente è subordinata al possesso dei requisiti economici e tecnici relativi a tutte le categorie previste nel bando, prevalenti e scorporabili.

**Nel caso in cui il concorrente non abbia i requisiti per le categorie scorporabili, è consentita comunque la sua partecipazione alla gara purché possieda i requisiti speciali riferibili alla categoria prevalente, commisurati all'importo globale della gara.** In pratica, nel rispetto del requisito appena illustrato, l'affidatario in possesso della qualificazione nella categoria prevalente può eseguire direttamente anche le lavorazioni riferite alle categorie scorporabili.

### Le categorie a qualificazione obbligatoria

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del D.P.R. 207/2010, **non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario non in possesso della relativa qualificazione le lavorazioni** riferite alle categorie scorporabili che siano a **qualificazione obbligatoria**.

#### Obbligo di subappalto per le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria

Se le categorie scorporabili sono a qualificazione obbligatoria, il concorrente dovrà obbligatoriamente subappaltare le corrispondenti lavorazioni a soggetti adeguatamente qualificati, facendone in tal caso opportuna menzione nella dichiarazione allegata all'offerta o alla domanda di partecipazione (1).

(1) (1) Si ricorda infatti che il subappalto è comunque soggetto ad autorizzazione, e l'autorizzazione è condizionata a una specifica richiesta effettuata in sede di gara. Ciò comporta che, qualora il bando di gara preveda, fra le categorie scorporabili, categorie a qualificazione obbligatoria, ed il concorrente non in possesso delle corrispondenti qualificazioni non abbia indicato nell'offerta l'intenzione di procedere al loro subappalto, la stazione appaltante dovrà procedere alla sua esclusione dalla gara, poiché in fase di esecuzione, lo stesso non potrebbe né eseguire direttamente le lavorazioni, né ricorrere al subappalto in quanto non autorizzato

### Le categorie «superspecialistiche»

La regola che consente il ricorso senza limiti al subappalto per le lavorazioni per le quali il concorrente non è in possesso di idonea qualificazione, non si applica, tuttavia, nel caso in cui le categorie scorporate siano rappresentate dalle «*strutture, opere ed impianti speciali*» (le cosiddette «*opere superspecialistiche*») di cui all'articolo 107, comma 2, del D.P.R. 207/2010. In questi casi infatti l'articolo 109, comma 2, ultimo periodo, del medesimo D.P.R. 207/2010 prescrive l'applicazione del **limite al subappalto del 30% per le suddette categorie di opere superspecialistiche singolarmente di importo superiore al 15% dell'importo complessivo dell'appalto.**

#### Necessità di ricorrere all'associazione con altre imprese per le opere superspecialistiche

In questi casi dunque, non potendo subappaltare per intero la lavorazione né eseguirla in proprio trattandosi di opere a qualificazione obbligatoria, il concorrente non qualificato per quella categoria di opere dovrà obbligatoriamente associarsi a imprese in possesso della relativa qualificazione al fine di partecipare alla gara.

In ogni caso, per poter partecipare alla gara, il concorrente (singolo o riunito in raggruppamento) non in possesso della qualificazione per le opere superspecialistiche deve possedere i requisiti mancanti relativi a ciascuna delle predette categorie, se oggetto di subappalto e quindi se di importo inferiore ai limiti imposti dall'articolo 109, comma 2, ultimo periodo, del D.P.R. 207/2010, con riferimento alla categoria prevalente (articolo 92, comma 7, del D.P.R. 207/2010).

#### D.P.R. 207/2010

##### *Articolo 107 - Categorie di opere generali e specializzate - strutture, impianti e opere speciali*

1. Ai fini dei bandi di gara, le opere e i lavori pubblici appartengono ad una o più categorie di opere generali ovvero ad una o più categorie di opere specializzate corrispondenti alle categorie individuate nell'allegato A. Le categorie di opere generali e specializzate per le quali l'impresa ottiene l'attestazione SOA sono riportate nel certificato della camera di commercio, industria e artigianato. Le camere di commercio, industria e artigianato si coordinano con il casellario informatico di cui all'articolo 8, al fine di assicurare la correttezza dei dati certificati.

2. Si considerano strutture, impianti e opere speciali, le opere generali e specializzate, se di importo superiore ad uno dei limiti indicati all'articolo 108, comma 3, di seguito elencate e corrispondenti alle categorie individuate nell'allegato A con l'acronimo OG o OS qui riportato:

- a) OG 11 - impianti tecnologici;
- b) OG 12 - opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale;
- c) OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico;
- d) OS 2-B - beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;
- e) OS 3 - impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie;
- f) OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori;
- g) OS 5 - impianti pneumatici e antintrusione;
- h) OS 8 - opere di impermeabilizzazione;
- i) OS 11 - apparecchiature strutturali speciali;
- l) OS 12-A - barriere stradali di sicurezza;
- m) OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato;
- n) OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;
- o) OS 18-A - componenti strutturali in acciaio;
- p) OS 18-B - componenti per facciate continue;
- q) OS 20-A - rilevamenti topografici;
- r) OS 20-B - indagini geognostiche;
- s) OS 21 - opere strutturali speciali;
- t) OS 22 - impianti di potabilizzazione e depurazione;
- u) OS 25 - scavi archeologici;
- v) OS 27 - impianti per la trazione elettrica;
- z) OS 28 - impianti termici e di condizionamento;
- aa) OS 29 - armamento ferroviario;
- bb) OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;
- cc) OS 34 - sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità.

**Articolo 109 - Criteri di affidamento delle opere generali e delle opere specializzate non eseguite direttamente**

1. L'affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente può, fatto salvo quanto previsto al comma 2, eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

2. Non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall'articolo 108, comma 3, relative a:

- a) categorie di opere generali individuate nell'allegato A;
- b) categorie di opere specializzate individuate nell'allegato A come categorie a qualificazione obbligatoria.

Esse sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Resta fermo, ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del Codice, il limite di cui all'articolo 170, comma 1, per le categorie di cui all'articolo 107, comma 2, di importo singolarmente superiore al quindici per cento; si applica l'articolo 92, comma 7.

3. Le lavorazioni di cui al comma 2 sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale.

[Omissis]

### Qualche numero

L'Allegato A del D.P.R. 207/2010 definisce complessivamente **52 categorie** di opere, tra generali e specializzate. Di queste:

- **46 sono a qualificazione obbligatoria** con conseguente obbligo di subappalto;
- **24 sono superspecialistiche**, con conseguente - di fatto - impossibilità di ricorso al subappalto e quindi necessità di costituire un raggruppamento di imprese.

### I limiti all'utilizzo per la qualificazione degli importi delle opere subappaltate

L'articolo 85, comma 1, lettera b), del D.P.R. 207/2010 prevede che, ove l'appaltatore si mantenga nei limiti ivi indicati (40% dei lavori dati in subappalto per le opere appartenenti a categorie non a qualificazione obbligatoria e 30% dei lavori dati in subappalto per le opere appartenenti a categorie a qualificazione obbligatoria), potrà sfruttare, ai fini della futura qualificazione, tutti i lavori subappaltati della categoria scorporabile in questione (oltre quelli eseguiti in proprio).

Viceversa, nel caso vengano oltrepassati detti limiti, fermo restando che la parte eccedente non potrà essere affatto sfruttata ai fini qualificatori, la stessa percentuale del 30% o del 40% per cento non potrà essere interamente destinata ad ottenere la qualificazione nella categoria scorporabile, potendo, al massimo, essere ripartita tra la categoria prevalente e scorporabile. In quest'ultimo caso, la percentuale riferita alla categoria scorporabile non potrà essere superiore al 10%.

## LE CENSURE MOSSE DAL CONSIGLIO DI STATO ALL'IMPIANTO NORMATIVO

### Contraddittorietà

Secondo il Collegio giudicante, la contraddittorietà sussiste rispetto al principio generale sancito dallo stesso articolo 109, comma 1, del D.P.R. 207/2010, il quale come detto stabilisce che l'affidatario dei lavori in possesso della qualificazione nella categoria prevalente può eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera, anche qualora sia privo delle relative qualificazioni.

L'articolo 109, comma 2, (letto alla luce del menzionato allegato A e, in particolare, della «*Tabella sintetica delle categorie*») e l'articolo 107, comma 2, non si limitano peraltro ad attenuare la portata di tale regola, introducendo deroghe puntuali e giustificate, ma, al contrario, finiscono per svuotarla completamente, annullandola fino a trasformarla, in maniera del tutto contraddittoria, in una eccezione destinata a trovare applicazione in casi marginali. Ciò risulta evidente dal dato numerico sopra fornito, poiché come detto sono a qualificazione obbligatoria (e quindi non realizzabili direttamente dall'affidatario ma necessariamente da subappaltare) ben 46 delle 52 categorie complessivamente indicate;

inoltre, nell'ambito di queste 46 categorie l'articolo 107, comma 2, del D.P.R. 207/2010 individua un ulteriore elenco di 24 categorie, per le quali il subappalto è consentito solo nei limiti del 30% - se singolarmente di importo superiore al 15% dell'appalto complessivo - (e quindi non realizzabili direttamente né subappaltabili con necessità di associazione).

### Illogicità

I Giudici hanno inoltre ritenuto che molte delle categorie specializzate indicate nell'allegato A come categorie a qualificazione obbligatoria risultino prive di connotati di particolare «*specialismo*», e che dunque non si sia tenuto conto che, **nella normalità dei casi, la qualificazione per una categoria di opere generali comprende l'idoneità allo svolgimento di una serie di prestazioni specialistiche che sono necessarie e complementari nello svolgimento degli interventi descritti dalla categoria generale.**

Secondo il Consiglio di Stato, in sede di adozione del Regolamento, l'individuazione delle opere specialistiche a qualificazione obbligatoria avrebbe richiesto una più attenta valutazione, al fine di realizzare un più equilibrato contemperamento tra **due opposte esigenze**:

- da un lato, consentire all'impresa munita della qualificazione in categorie di opere generali di potere svolgere direttamente una serie di lavorazioni complementari e normalmente necessarie per completare quello che è l'intervento che costituisce l'oggetto principale della sua qualificazione;
- dall'altro, imporre invece il ricorso a qualificazioni specialistiche in presenza di interventi, che, per la loro rilevante complessità tecnica o per il loro notevole contenuto tecnologico, richiedono competenze particolari.

Le norme impugnate non realizzerebbero un adeguato punto di equilibrio tra queste due opposte esigenze ma si limiterebbero in maniera contraddittoria e illogica (secondo i Giudici) a imporre il ricorso pressoché generalizzato alle competenze dell'impresa specialistica, così sacrificando illegittimamente gli interessi delle imprese generali.

### Irragionevolezza

Affette da questo vizio sono invece secondo il Consiglio di Stato le norme contenute nell'articolo 85, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), la cui applicazione può condurre a trattare in maniera completamente difforme situazioni di fatto sostanzialmente analoghe.

Riprendendo l'esempio fatto dal Consiglio di Stato, si pensi al caso di un appalto in cui l'impresa aggiudicataria decida di subappaltare il 40% dei lavori della categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria (il cui importo complessivo è, supponiamo, pari ad 1.000.000 di Euro). In questo caso, in base alla previsione in esame, l'impresa potrà utilizzare ai fini della futura qualificazione nella categoria scorporabile l'intero importo dei lavori (sia quelli eseguiti direttamente sia quelli dati in subappalto).

Se la stessa impresa dovesse, invece, dare in subappalto anziché il 40%, anche solo il 41%, essa potrebbe utilizzare per intero i lavori direttamente eseguiti, ma soltanto una quota del 10% dei lavori dati in subappalto. Rispetto all'impresa che ha rispettato il limite del 40%, l'importo dei lavori utilizzabili per la qualificazione nella categoria scorporabile passa quindi, per questa impresa, da 1.000.000 di Euro a 631.000 Euro: 590.000 Euro di lavori eseguiti direttamente più 41.000 Euro di lavori subappaltati (ovvero il 10% dei 410.000 Euro di lavori subappaltati).

## CONCLUSIONI

È evidente, senza ovviamente voler e poter esprimere un giudizio in merito alla fondatezza delle argomentazioni espresse dal Consiglio di Stato e dunque delle ragioni espresse da ciascuna delle categorie portatrici delle opposte esigenze sopra evidenziate, che la pronuncia del Consiglio di Stato comporta un vuoto normativo, suscettibile di generare incertezza e confusione negli operatori coinvolti.

Preso atto che secondo i Giudici, **la categoria generale ricomprende in sé la capacità di svolgere in proprio o con qualsiasi altro mezzo l'attività di costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere o interventi per la cui realizzazione, finiti in ogni loro parte e pronti all'uso da parte dell'utilizzatore finale, siano necessarie una pluralità di specifiche lavorazioni**, sorgono una serie di interrogativi di difficile risoluzione.

### **Quali sono le categorie di opere davvero a qualificazione obbligatoria?**

Nella redazione dei bandi di gara occorrerà probabilmente considerare come categorie a qualificazione obbligatoria quelle categorie scorporabili non ricomprese nella definizione della categoria di opere generali.

Tale discernimento andrà al momento basato probabilmente sul dato testuale della descrizione delle varie categorie fornita dal citato Allegato A del D.P.R. 207/2010, con le ovvie criticità che risiedono in una «*interpretazione personale*» che l'operatore sarebbe chiamato a fornire.

Non sembra peraltro comunque ipotizzabile ritenere direttamente eseguibili opere rientranti in alcune categorie che effettivamente presentano caratteri di particolare specializzazione, come a mero titolo di esempio le OS 2-A e OS 2-B, relative ai beni culturali.

Ci sono poi altre problematiche, basti considerare ad esempio che un'impresa qualificata per la categoria OG1, se chiamata ad eseguire anche le opere impiantistiche scorporabili (evidentemente ricomprese nella descrizione della categoria OG1) potrebbe non possedere le eventuali ulteriori abilitazioni richieste dalla normativa per l'esecuzione degli impianti, la cui produzione non è necessaria al fine di ottenere l'attestazione SOA per la categoria OG1.

Quanto sopra rende evidente quale sia l'urgenza di una completa revisione da parte del Legislatore della classificazione delle categorie OG ed OS, ed all'interno di queste delle categorie a qualificazione obbligatoria, che possa eliminare quanto prima le criticità sopra evidenziate.

### **Come considerare le categorie «superspecialistiche» ed il relativo limite per il ricorso per il ricorso al subappalto?**

Preso atto che al momento non esistono più le categorie di opere «*superspecialistiche*», e che dunque teoricamente il concorrente, che non sia qualificato per categorie a qualificazione obbligatoria (basandoci come detto sopra sul dato testuale della descrizione delle categorie) può accedere alla possibilità di subappalto, è parere di chi scrive che debba comunque applicarsi il limite per il ricorso al subappalto del 30%, sempre che ovviamente l'importo dei lavori specialistici da appaltare superi il 15% di quello totale dell'appalto.

Non può infatti ritenersi eludibile la norma-quadro contenuta nell'articolo 37, comma 11, del D. Leg.vo 163/2006 (cui fa peraltro riferimento anche l'articolo 109, comma 2, ultimo periodo, del D.P.R. 207/2010) norma legislativa e dunque di rango superiore. Non esistendo in questo momento l'elenco delle opere superspecialistiche, cancellato dalla pronuncia del Consiglio di Stato, il limite al subappalto andrebbe dunque applicato senza eccezioni.

#### **D. Leg.vo 163/2006**

##### *Articolo 37 - Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti*

[Omissis]

**11.** Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi in valore il quindici per cento dell'importo totale dei lavori, se i soggetti affidatari non siano in grado di realizzare le predette componenti, possono utilizzare il subappalto con i limiti dettati dall'articolo 118, comma 2, terzo periodo; il Regolamento definisce l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati con il Regolamento stesso. L'eventuale subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. In caso di subappalto la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto; si applica l'articolo 118, comma 3, ultimo periodo.

[Omissis]

### **Quali regole di qualificazione applicare per le procedure in corso?**

Probabilmente l'interrogativo più complesso è capire di quali regole si debba tenere conto per lo svolgimento delle procedure di gara già in corso.

Basandoci su considerazioni di teoria generale del diritto, l'annullamento da parte del Consiglio di Stato di norme per vizi di «*contraddittorietà*» e di «*illogicità*» non può essere considerato alla stregua di una abrogazione in sede legislativa. Continuare procedure già in corso con le regole pregresse potrebbe esporre al rischio di una proliferazione del contenzioso, mentre di contro la soluzione opposta presen-

terebbe ovvi inconvenienti dovuti alla necessità di ripetere fasi procedurali già svolte (anche qui con elevato rischio di contenzioso).

Nello specifico si ritiene siano indispensabili istruzioni operative da parte del Ministero delle infrastrutture da applicare per il periodo durante il quale si prolungherà il vuoto normativo.

## L'INTERPRETAZIONE DELL'ARTICOLO 92, COMMA 2, DEL D.P.R. 207/2010

Era stato fatto oggetto del ricorso esaminato dal Consiglio di Stato anche l'articolo 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010, nella parte in cui stabilisce i requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti in raggruppamento temporaneo, nell'ipotesi in cui questo sia interpretato nel senso di imporre una percentuale minima di partecipazione all'ATI. Ci soffermiamo incidentalmente sull'interpretazione data dal Consiglio di Stato, seppure la norma in questione sia stata ritenuta legittima e dunque non si ponga alcuna innovazione sulla quale ragionare.

I Giudici hanno a parere di chi scrive cercato di «sanare» la situazione venutasi a creare attraverso le interpretazioni della giurisprudenza, che hanno teso ad interpretare la norma in questione in maniera estensiva, probabilmente nel senso correttamente voluto dal Legislatore ma in maniera difforme da come la norma, che in realtà parla piuttosto chiaramente, dice.

La disposizione va infatti interpretata secondo il Consiglio di Stato nel senso che **debba sussistere una corrispondenza non solo tra la quota di partecipazione all'ATI e la quota di esecuzione, ma anche rispetto alla misura dei requisiti di qualificazione posseduti dall'impresa**. Dunque **questi ultimi devono essere sufficienti a coprire la quota di partecipazione all'ATI e la quota di esecuzione lavori indicata in sede di gara**.

In altri termini, la disposizione deve essere interpretata nel senso che un'impresa mandataria, pur in possesso di una qualificazione superiore al 40% dell'importo dei lavori, potrebbe decidere di partecipare al raggruppamento per una quota inferiore, ovvero che la mandante, pur in possesso dei requisiti per il 10%, possa decidere di partecipare per una quota inferiore.

Tale interpretazione, che era stata peraltro confermata dal Ministero nella sua relazione, andrebbe probabilmente tradotta quanto prima possibile in una formulazione più corretta e ad essa aderente della norma, che così come attualmente scritta sembra chiaramente consentire ai concorrenti di eseguire i lavori in proporzione alle rispettive percentuali di partecipazione al raggruppamento, indipendentemente dalle percentuali di possesso dei requisiti. In pratica, ad esempio, l'impresa in possesso dei requisiti solo per il 10% potrebbe in astratto partecipare al raggruppamento, e di conseguenza eseguire i lavori, in misura superiore. Si riporta di seguito il testo della norma in questione.

### D.P.R. 207/2010

#### *Articolo 92 - Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti*

[Omissis]

2. Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), del Codice, i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e), del Codice, ed i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera f), del Codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del quaranta per cento dell'importo dei lavori; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del dieci per cento dell'importo dei lavori. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo nella percentuale corrispondente alle quote di partecipazione, nel rispetto delle percentuali minime di cui al presente comma. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara.

[Omissis]